



COMUNE DI CASTELLANZA

PROGETTO ESECUTIVO

*Recupero funzionale della palestra
annessa al plesso scolastico di via Borsano*

Capitolato Speciale d'Appalto

Il Responsabile del Procedimento

F.to Geom. Elisa Bissola

Il Progettista

F.to ing. Marco Viel

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Recupero funzionale della palestra annessa al plesso scolastico di via Borsano

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - DESCRIZIONE TECNICA

I lavori da eseguire consistono nel recupero funzionale della palestra in quanto per adeguare la porzione di fabbricato utilizzata dalla scuola dell'Infanzia Cantoni alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco è stata necessaria la suddivisione dell'immobile in tre aree di utilizzo distinte:

1. piano terra - scuola dell'Infanzia;
2. piano primo in affitto alla scuola Montessori;
3. piano interrato - palestra.

Gli interventi di adeguamento precedenti hanno privato la palestra dei servizi igienici esistenti e di una seconda via di fuga verso l'esterno, con la conseguente necessità di effettuare un recupero funzionale della palestra conformemente alla normativa vigente e in particolare :

- ai requisiti igienico - sanitari, con la creazione di idonei spogliatoi;
- alla prevenzione incendi, con la creazione di vie di fuga;
- all'eliminazione delle barriere architettoniche, con l'installazione di servoscala;

Per quanto riguarda lo spazio per l'attività sportiva (l'area di gioco) non vengono previsti interventi.

Art. 2 - IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori a base d'asta ammonta a **€ 131.800,00** oltre ad **€ 3.000,00** quale onere per la sicurezza in applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetto a ribasso d'asta.

Art. 3 - LAVORAZIONE DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO - CATEGORIE E CLASSIFICHE

Ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati come segue:

CATEGORIA	PREVALENTE / SCORPORABILE / SUBAPPALTABILE	IMPORTO	%
OG1 - OPERE EDILI DEMOLIZIONE-COSTRUZIONE-FINITURA-PAVIMENTAZIONE ESTERNA	PREVALENTE	102.840,66	76,29
OS3 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO, CUCINE	Scorp. / sub	15.071,79	11,18
OS30 - IMPIANTI ELETTRICI	Scorp. / sub	16.887,56	12,53

Ai fini dell'applicazione dell'art. 82, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. 69/2013, il costo del personale è determinato con riferimento all'incidenza di costo sulle singole voci di elenco prezzi desunte dal listino del Comune di Milano - Edizione 2014, calcolato al netto delle spese ed utile d'impresa.

L'incidenza della media della manodopera, calcolata in € 42.278.83, corrisponde al 32,08% dell'importo delle opere.

L'importo dell'appalto è quindi così suddiviso:

Costo del personale	= € 42.278,83
Oneri per la sicurezza	= € 3.000,00
Importo soggetto a ribasso d'asta	= € <u>89.521,17</u>

TOTALE importo base d'appalto € 134.800,00

Le opere da eseguire, salvo le indicazioni di dettaglio che potranno più specificatamente essere previste in sede costruttiva, sono quelle del progetto citato.

Resta comunque inteso che tutta la documentazione è fornita a puro titolo indicativo, senza che quanto in essa scritto o raccolto possa costituire responsabilità alcuna per l'Amministrazione.

L'Impresa pertanto, nel formulare l'offerta, dovrà procedere alle necessarie verifiche. In particolare con l'offerta l'Impresa farà proprio il progetto dell'Amministrazione e considererà il progetto suo, ed assunto in piena e totale autonomia, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per il funzionamento e per eventuali manchevolezze nonché per brevetti e/o privative.

Art. 4 - LAVORI A MISURA

Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell' articolo 53, comma 4, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del D. Lgs n. 163/06 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. In ogni caso non potranno essere accettate offerte che comportino aumento dell'ammontare sopra previsto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara s'intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs n. 163/06.

Ai fini della redazione degli atti contabili e del principio di non applicabilità del ribasso d'asta alle spese relative al costo del personale, in corso d'opera si provvederà allo scorporo del costo della manodopera nella misura proporzionale del 32,08% dal prezzo lordo.

In sede di redazione della contabilità finale verrà effettuata la revisione tecnico-contabile con il ricalcolo delle effettive quote di incidenza della manodopera quali risultanti dall'elenco prezzi di riferimento o dall'analisi dei prezzi per eventuali nuovi prezzi pattuiti in corso d'opera.

Art. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

I lavori saranno eseguiti alle condizioni espresse:

- Nel presente Capitolato Speciale d'appalto;
- Nel D.Lgs. 163/06 " Codice dei contratti pubblici";
- Nel Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- Nel capitolato generale d'appalto D.M. 19 aprile 2000, n. 145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici - così come modificato dal D.P.R. 207/2010;
- Nel Decreto Legislativo 81/2008;
- In ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata;

Art. 6 - SCELTA DELL'IMPRESA ESECUTRICE - AFFIDAMENTO LAVORI

La scelta dell'impresa esecutrice avrà luogo mediante procedura negoziata con le modalità previste dall'art. 122 - comma 7 - del D. Lgs 163/06.

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs 163/06, verrà disposta a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta contenente il maggior ribasso

percentuale da applicare sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, fermo restando l'applicazione del procedimento previsto dall'art. 86 "Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse".

Nel caso di presentazione di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24.

Troverà applicazione, ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte, il procedimento di cui all'art 122 comma 9 del D. Lgs 163/06. Nel caso in cui le offerte valide siano inferiori a DIECI si applica il procedimento di cui all'art. 86 comma 3 del D. Lgs n. 163/06.

È ammessa la facoltà di presentare offerta mediante riunione di concorrenti e consorzi ai sensi degli art. 34-35-36 e 37 del D. Lgs 163/06.

Il corrispettivo sarà determinato a misura ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/06 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le Imprese, per partecipare al presente appalto, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/06.

Art. 7 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dovrà essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo a base d'asta, da prestare in una delle forme di legge (art. 75 del D. Lgs 163/06).

Si fa presente che la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva qualora l'offerente risulti aggiudicatario.

Ai sensi della vigente normativa la cauzione provvisoria può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà contenere:

a) la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

b) la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'esecutore dei lavori, prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% come disciplinato dall'art. 113 del D. Lgs 163/06

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 113 comma 1 del D. Lgs 163/06)

Anche per la cauzione definitiva si applica quanto per essa espressamente previsto dall'art. 113 del citato D. Lgs 163/06.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contemplate nell'art. 139 del D.P.R. 207/2010 e 8 del D.M. LL.PP. 145/2000.

Art. 8 - SUBAPPALTO

Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, sarà sottoposto alla normativa di cui all'Art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi e/o le lavorazioni che intende subappaltare;

b) che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del subappalto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio e/o delle lavorazioni oggetto del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'Art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Ai fini del rispetto del Patto di Integrità, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27/02/2014, il soggetto aggiudicatario si impegna a dichiarare e sottoscrivere che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati. In

caso di violazione dell'impegno assunto potranno essere applicate le seguenti sanzioni, che l'impresa dichiara di accettare:

- risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, qualora fosse già stato sottoscritto il contratto d'appalto principale, ovvero della cauzione provvisoria qualora non fosse stato sottoscritto il contratto principale e l'inadempienza fosse imputabile all'appaltatore;
- esclusione dell'appaltatore principale dalle gare indette dal Comune di Castellanza per 3 anni.

I lavori affidati ai sensi del comma 7 dell'art. 122 D.Lgs. 163/2006, sono subappaltabili nel limite del **20 per cento dell'importo della categoria prevalente**.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. L'obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture, in forza dell'art. 15 della legge n. 180/2011 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese).

La Stazione Appaltante non provvederà di norma al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo esplicita previsione risultante dal contratto di subappalto o subfornitura, ai fini del rispetto dell'art. 13, comma 2, lett. a) della legge n. 180/2011.

L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i servizi e/o lavorazioni affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al **20%** (venti per cento).
- b) In ogni caso l'Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relative alle prestazioni affidate senza alcun ribasso;
- c) Il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'inosservanza delle normative in materia di subappalto comporta a carico dell'Appaltatore e del Subappaltatore l'applicazione delle sanzioni penali previste per Legge; alla Stazione Appaltante resta inoltre la facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, comma 28, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo

dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della documentazione prevista dallo stesso articolo di legge da parte del subappaltatore.

Art. 9 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori tutti gli obblighi e gli oneri previsti dalla vigente normativa, in particolare quelli previsti dall'art. 5 del D.M. LL.PP. 145/2000 e dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto non diversamente specificato nell'elenco dei prezzi unitari. In particolare si intendono comprese nei prezzi unitari e nel prezzo complessivo di contratto le spese generali.

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal presente capitolato speciale di appalto.

Inoltre la Ditta dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Saranno pure a carico della Ditta appaltatrice dei lavori le spese di bollatura degli atti contabili.

In materia di piani di sicurezza troverà applicazione quanto previsto dall'art. 131 del D. Lgs 163/06.

Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troveranno applicazione: il D.Lvo 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'impresa dovrà consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori.

Art. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, tramite il direttore di cantiere, all'organizzazione ed impianto del cantiere sull'area ad esso destinata dal Committente, nonché alla gestione tecnica e conduzione del cantiere.

I servizi sociali (mensa, spogliatoi, ecc.) ed igienici devono essere realizzati e gestiti in conformità alle vigenti leggi regolamenti e devono essere proporzionati alle presenze del personale dell'appaltatore, dei suoi eventuali subappaltatori e fornitori.

10.1 mezzi d'opera

Il numero, tipo e stato dei mezzi d'opera deve garantire il completamento dei lavori nei tempi prestabiliti.

Il Direttore dei Lavori potrà richiedere all'appaltatore il loro potenziamento e la sostituzione di quelli ritenuti non idonei.

Gli automezzi ed i mezzi d'opera dovranno essere conformi alla normativa vigente ed essere regolarmente assicurati a termini di Legge.

10.2 conduzione dei lavori

L'appaltatore sotto la sua piena responsabilità organizza e provvede alla conduzione dei lavori appaltati, nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

L'appaltatore deve farsi parte diligente nella richiesta tempestiva di eventuali disegni esecutivi di progetto in aggiunta a quelli contrattuali e delle disposizioni necessarie per il regolare andamento dei lavori.

A giustificazione di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore non può in nessun caso addurre la non avvenuta consegna in tempo debito, da parte del Direttore dei Lavori, dei disegni e la ritardata emanazione di disposizioni che non siano stati tempestivamente richiesti.

Qualsiasi necessità o sopravvenienza relativa al regolare svolgimento dei lavori deve essere oggetto di tempestive segnalazioni scritte dell'appaltatore al Direttore dei Lavori.

Art. 11 - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE - DIRETTORE TECNICO E RESPONSABILE DI CANTIERE

L'appaltatore dovrà nominare, a sua cura e spese, una persona professionalmente qualificata ed esperta quale "Direttore e Responsabile di cantiere" che sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione del cantiere ed in generale della perfetta esecuzione dei lavori appaltati, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore.

Il Direttore e Responsabile di cantiere:

- rappresenterà l'Appaltatore a tutti gli effetti per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso impartite dal Committente, tramite la Direzione Lavori, si intendono come date all'Appaltatore;
- avrà l'obbligo della presenza continua in cantiere per tutta la durata dei lavori e non potrà essere sostituito senza l'autorizzazione del Committente;
- dovrà far osservare, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, tutte le norme antinfortunistiche stabilite per legge ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che a cose;

- dovrà attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel "Piano di Sicurezza e Coordinamento" nonché nel "Piano Operativo di Sicurezza" ex-legge 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il nominativo del Direttore Responsabile di Cantiere dovrà essere comunicato al Committente, anche per il gradimento dello stesso, con raccomandata A.R. prima della data di inizio di installazione del cantiere.

La Direzione lavori comunque potrà ottenere, nel corso dei lavori, dietro semplice richiesta, la sostituzione del Direttore e Responsabile di cantiere con altre persone come sopra qualificate.

L'Appaltatore dovrà assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto da parte del proprio Direttore e Responsabile di cantiere.

Art. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI - ASSICURAZIONI

L'Appaltatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori appaltati e delle opere realizzate, secondo il progetto dell'opera, le specifiche e le istruzioni del Direttore dei Lavori.

Per le opere regolate da norme di Legge (opere in cemento armato, in acciaio, ecc.), l'Appaltatore è responsabile del progetto esecutivo; se questo è fornito dal Committente, l'Appaltatore dovrà verificarlo e farlo suo a tutti gli effetti.

In ogni caso i disegni restano di esclusiva proprietà del Committente.

L'Appaltatore è anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il Committente che verso terzi, a causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato e dei danni che, anche se involontari, a causa dei lavori, potessero derivare alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi.

In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere al Committente, e ciò oltre le penali stabilite, tutti i danni conseguenti alla mancata consegna nei termini stabiliti e ancor più in particolare quelli derivanti dalla perdita dei benefici fiscali, qualora, a causa del ritardo, i lavori non fossero ultimati nei termini previsti dalla Legge per il godimento di benefici e di agevolazioni fiscali e/o finanziamenti.

Dal momento della consegna dei lavori e fino al collaudo definitivo, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile anche per le conseguenze che potessero derivare a terzi in ordine dell'art. 2053 del Codice Civile.

Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669 del Codice Civile e di tutte le altre Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori.

In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di proprietà del Committente presenti entro i locali e/o aree nei quali si stanno eseguendo i lavori.

Nel caso di concessione in uso di ponteggi o attrezzature ad altri, rimane all'Appaltatore la responsabilità dell'efficienza e della rispondenza alle norme di sicurezza.

L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione del cantiere, dell'impiego di mezzi d'opera, dell'attuazione delle opere provvisorie, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere, della disciplina delle proprie maestranze e di quelle dei subappaltatori, della fedele esecuzione del progetto e della esecuzione degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili.

L'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che notturno, nei tratti di strade pubbliche e private interessate dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e di qualsiasi altro Ente interessato e predisporre tutto quanto stabilito quali: segnalazioni regolamentari diurne e notturne; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc. Tali segnali dovranno essere tenuti efficienti anche durante i periodi di eventuale sospensione dei lavori.

Considerata la natura dei lavori, nell'esecuzione degli stessi l'Impresa dovrà rispettare scrupolosamente quanto previsto nel Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso l'impresa assuntrice si riterrà

assolutamente responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione appaltante e la Direzione dei lavori, per eventuali infortuni o incidenti.

Ai sensi dell'articolo 129 D. Lgs. 163/2006, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere:

- a) una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al netto dell'I.V.A. per le opere da eseguire;
- b) una somma per danni ad opere preesistenti di almeno **€ 200.000,00**,
- c) per oneri di sgombero del cantiere e pulizia / ripristino per almeno **€ 30.000,00**.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a **€ 500.000,00** e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 13 - DIREZIONE DEI LAVORI E DIRETTORE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il Committente affiderà il compito di Direttore dei Lavori ad un professionista di propria fiducia che avrà i poteri di rappresentare il Committente nei rapporti con l'Appaltatore; il nominativo del Direttore dei Lavori sarà tempestivamente comunicato all'Appaltatore.

Il Direttore dei lavori sovrintende, per conto del Committente, all'esecuzione delle opere e prestazioni oggetto del Contratto, provvede a tutte le incombenze previste a carico del Direttore dei Lavori dalle vigenti leggi e mantiene assidui contatti con l'Appaltatore per tutto quanto concerne l'esecuzione dell'appalto.

Il Direttore dei Lavori potrà avvalersi della collaborazione di sostituti tecnici che con esso formeranno l'Ufficio della Direzione dei Lavori nell'interesse e per conto del Committente (art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

La Direzione Lavori seguirà l'esecuzione dei lavori curando il rispetto delle disposizioni contrattuali e dei programmi concordati con l'Appaltatore, tenendo conto delle esigenze del Committente ed apportandovi eventuali variazioni o modifiche per la migliore esecuzione dei lavori.

La Direzione Lavori espletterà i propri compiti conformemente a quanto previsto dalla specifica vigente normativa.

Art. 14 - CONSEGNA E TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – PENALI – PREMIO DI ACCELERAZIONE – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La consegna dei lavori sarà effettuata dal Direttore dei Lavori, a seguito dell'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento, dopo la stipulazione del contratto o, nel caso vi siano ragioni d'urgenza, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei modi e nei termini di cui agli art. 153 e 154 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Alle operazioni di consegna si applicano gli art. 153 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché l'art. 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Per l'esecuzione dei lavori è fissato il tempo utile di giorni **80 (ottanta)** solari consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori o, in caso di consegna parziale ai sensi dell'art. 154, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dall'ultimo verbale di consegna.

Nel caso di ritardo, decorrente dalla data di ultimazione dei lavori, si applica la **penale in misura giornaliera dell'uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale. Si applica l'art. 145 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

E' previsto un **premio di accelerazione** che sarà riconosciuto all'appaltatore, se saranno assolti tutti gli obblighi contrattuali, in misura pari all'**uno per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo rispetto al termine utile fissato dal presente articolo e decorrente dal verbale di consegna dei lavori senza interruzione alcuna, fino ad un massimo corrispondente alla somma accantonata per imprevisti nel progetto esecutivo. Il premio di accelerazione sarà riconosciuto nella stessa misura prevista per le penali.

In tutti i casi inadempienza previsti dal D.P.R. 207/2010, dal D.Lgs. 163/2006 e dal presente capitolato, può essere disposto il recesso unilaterale dal contratto da parte della stazione appaltante. Tale facoltà può essere esercitata ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione; diversamente si applicheranno le disposizioni e procedure per la risoluzione contrattuale previste dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 163/2006.

È inoltre facoltà della stazione appaltante recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle opere non eseguite calcolate sulla differenza dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato dal ribasso d'asta e l'ammontare netto delle forniture ed opere eseguite e contabilizzate.

Art. 15 - AVVIAMENTO DEI LAVORI

Per l'avviamento dei lavori, l'Appaltatore deve provvedere, a sua cura e spese, a quanto segue:

- a) controllo dei disegni e, per le opere soggette alle norme di Legge, di eventuali calcoli forniti dal Direttore dei Lavori e verifica della loro rispondenza alle esigenze dell'opera ed alle norme di Legge;
- b) controllo ed eventuale integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- c) redazione e presentazione del Piano Operativo di Sicurezza;
- d) presentazione entro 15 giorni dalla data di inizio dei lavori o come da contratto, del Programma dettagliato dei lavori.

Immediatamente dopo la firma del verbale di inizio lavori, l'Appaltatore deve dar corso alla realizzazione dei lavori con le modalità ed il rispetto dei programmi di cui all'art. 10.1 del presente Capitolato.

L'esecuzione dei lavori non può essere per alcun motivo rallentata o sospesa dall'Appaltatore che, con la firma del contratto, dà implicitamente atto di aver esaminato e valutato tutte le situazioni che dovrà fronteggiare nel corso dei lavori e di aver predisposto

mezzi, personale ed organizzazione necessari per ultimare tassativamente i lavori stessi entro i termini contrattuali stabiliti.

Art. 16 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - NORME DI MISURAZIONE.

Per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel Capitolato Speciale Tipo per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.

Devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori stradali pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell'affidamento dei lavori da parte del privato Committente), nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L.

Per le opere previste a corpo la valutazione avverrà verificando puntualmente la rispondenza tra le opere previste e quelle eseguite.

Eventuali lavori in economia dovranno essere autorizzati dalla D.L. e segnalati dall'Impresa con apposite bollette da consegnare giornalmente al Tecnico responsabile dei lavori, che le verificherà in contraddittorio con l'Impresa. Non saranno accettate economie che siano state presentate irregolarmente.

Tutti i materiali e i manufatti saranno nuovi, della miglior qualità e scelta e dovranno rispondere ai requisiti di accettazione fissati nelle disposizioni di legge e nelle norme UNI.

L'assuntore è tenuto a presentare tutti i campioni richiesti dalla D.L., ivi compresi quelli da inviare a istituti e laboratori per prove.

La D.L. avrà facoltà di scegliere, segnalare e richiedere i materiali e i manufatti ritenuti più rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste.

L'appaltatore avrà cura di ritirare e sostituire a sue spese i materiali e i manufatti non conformi ai requisiti richiesti o ai campioni approvati.

Le opere non approvate saranno demolite e rifatte a cura e spese dell'impresa, salvo il mantenimento delle stesse con l'applicazione di un'adeguata riduzione di prezzo.

Art. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO (PER MISURA VEDI: ART. 43 comma 7, ART. 143 E 144 DEL D.P.R. 207/2010) – DIVIETO CESSIONE CREDITI

Durante il corso dei lavori saranno rilasciati, a favore dell'Appaltatore, certificati di pagamento, secondo le seguenti modalità:

- Durante il corso dei lavori saranno rilasciati, a favore dell'appaltatore certificati di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano **un importo superiore a € 50.000, 00 (cinquantamila)**
- A lavori ultimati sarà rilasciato il certificato per l'ultima rata di acconto, qualunque sia l'importo, al netto come sopra citato.

In base alle direttive adottate dalla Stazione Appaltante con delibera di Giunta Comunale n. 47 del 28/3/2013, in attuazione dell'art. 117, comma 3 del D.lgs 163/2006, la cessione di credito non è ammessa e viene quindi rifiutata con ogni onere connesso a carico dell'Appaltatore per eventuali atti stipulati in violazione di tale divieto.

Art. 18 - CONTO FINALE

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Direttore dei Lavori provvederà a compilare il conto finale.

Art. 19 - COLLAUDO

Nel caso di lavori di importo non superiore a € 500.00,00 il certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di regolare esecuzione, come previsto all' art. 141 del D. Lgs 163/06. Ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D. Lgs 163/06 il certificato di regolare esecuzione dei lavori avrà luogo non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori stessi. Il certificato di regolare esecuzione sarà, inoltre, regolato dalle disposizioni previste dalla vigente normativa, ed in particolare dalle disposizioni di cui all'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni dipendenti da causa di forza maggiore saranno soggetti alla procedura di cui all'art. 166 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Resta contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed analoghi guasti che fossero causati da pioggia, gelo, siccità e simili eventi essendo l'Appaltatore tenuto a cautelarsi contro di essi e ad eliminarne gli effetti ed i pericoli.

Rimane pertanto stabilito che, per la riparazione di tali danni, dovrà provvedere a sua cura e spese.

Resta contrattualmente stabilito, infine, che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito, anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

Nessun compenso inoltre è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell'Appaltatore e/o del personale alle sue dipendenze e per danni e perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Art. 21 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133 comma 6-bis del D. Lgs 163/06, è ammessa istanza di compensazione nei limiti previsti dallo stesso articolo 133.

Non si procederà in ogni caso ai termini del primo comma dell'art.1664 del Codice Civile.

Art. 22 - CONTROVERSIE

In presenza di controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006, con i limiti di cui all'art. 240-bis, si procederà adendo il giudice competente in materia.